

Scadenario mese di LUGLIO 2023

- Prima parte: scadenze con data fissa
- Seconda parte: principali scadenze per il ravvedimento operoso
- Terza parte: scadenze variabili dipendenti da un evento

Scadenze con data fissa ¹

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Sabato 1° luglio	Riforma dello sport Entrata in vigore	Dal 1° luglio 2023 entrano in vigore le norme relative alla Riforma dello Sport con riferimento al lavoro sportivo.	
Sabato 8 luglio	MUD 2023	Termine di presentazione del modello di dichiarazione ambientale 2023 con riferimento all'anno 2022. (D.P.C.M. 03/02/2023)	Presentazione in via telematica del modello allegato al D.P.C.M. 03/02/2023 esclusivamente tramite il portale www.mudtelematico.it
Lunedì 10 luglio	Sostituti d'imposta Dirigenti del commercio Fondi integrativi	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi privati dei dirigenti del commercio (Fondo Mario Negri, Associazione Antonio Pastori (ex Previr), Fondo Mario Besusso), relativi al SECONDO TRIMESTRE 2023 .	Versamento tramite banca mediante il modulo inviato dell'Ente
Lunedì 17 luglio (termine prorogato in quanto il giorno 15 luglio cade di sabato e il 16 luglio è domenica)	Soggetti di imposta IVA Fattura differita	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce. (art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	Soggetti di imposta IVA Fattura cumulativa	Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione. Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente. (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	Soggetti di imposta IVA Fattura operazioni con l'estero	Termine ultimo per l'emissione/trasmissione delle fatture relative alle fatture passive ricevute dal cedente o prestatore estero (15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa). Per le operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche di cui al Provv. 30/04/2018. Pertanto la trasmissione delle fatture attive dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite).	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.

Segue 17 luglio

Continua da 17 luglio		Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente. (art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)	
	Contribuenti IVA Registrazione acquisti intracomunitari	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di GIUGNO da effettuarsi: <ul style="list-style-type: none"> nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento; nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47, tuttavia nella pratica, dovendo registrarlo nel registro vendite entro il termine di cui sopra, solitamente viene effettuato nello stesso termine. (art. 47 DL 331/93)	Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Commercianti al minuto e soggetti assimilati Registrazione dei corrispettivi	I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese. Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96.</u> Va rilevato, però, che <u>i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale.</u> (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)	Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Soggetti di imposta IVA Fatture di importo inferiore a € 300,00	Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. (Art. 6 c. 1 DPR 695/96)	Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Associazioni/ società sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi	Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997. In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034. L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91. Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2017 tale limite è pari ad Euro 400.000 (in precedenza 250.000 euro) rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E). (L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013 e n. 18/E del 01/08/2018).	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997
Lunedì 17 luglio (termine prorogato in	REDDITI/2023 e IRAP/2023	Termine ultimo per procedere al versamento della SECONDA RATA dei tributi risultanti dal modello REDDITI/2023 e IRAP/2023, per i contribuenti che hanno	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home

<p>quanto il giorno 16 luglio cade di domenica)</p>	<p>Rateizzazione dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione annuale</p>	<p>scelto di versare la prima rata entro il 30 GIUGNO senza la maggiorazione dello 0,40%. Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento (4% annuale) in misura forfetaria per mese o frazione di mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento. Es.: 1° rata 30/6 interessi 0%, 2° rata 17/7 0,18%, 3° rata 21/8 0,51%, 4° rata 18/9 0,84%, 5° rata 16/10 1,17%, 6° rata 16/11 1,50%, Es.: 1° rata 31/7 interessi 0%, 2° rata 21/8 0,18%, 3° rata 18/9 0,51%, 4° rata 16/10 0,84%, 5° rata 16/11 1,17%. (Art. 20 D.Lgs. 241/97) – Ricordiamo che è possibile procedere alla rateazione degli importi risultanti dal modello REDDITI con modalità diversificate per ogni singolo tributo. Ad esempio posso rateizzare l'IRAP in tre mesi e l'IRES in quattro, ovvero rateizzare l'IRAP ma non l'IRES. Il pagamento rateale deve essere in ogni caso completato nel mese di novembre.</p> <p>Codici tributo: 2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata 1668 – Interessi per dilazione imposte erariali 3805 – Interessi per dilazione tributi regionali</p>	<p>banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</p>
	<p>Contribuenti IVA</p> <p>Rateizzazione del versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale – QUARTA RATA</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della QUINTA RATA dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2022 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento. Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario. Codici tributo: 6099 – IVA; 1668 – Interessi. (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute su dividendi</p>		<p>Termine ultimo per effettuare il versamento delle ritenute operate sui dividendi corrisposti nel SECONDO TRIMESTRE 2023. Si ricorda che sui dividendi corrisposti a partire dal 1° LUGLIO 2014 la ritenuta sarà pari al 26%. Si ricorda, inoltre, che dal 1° gennaio 2018, la Legge di Bilancio 2018 ha uniformato il prelievo sui dividendi ai soci persone fisiche, non prevedendo più la differenziazione tra partecipazioni qualificate e non. Pertanto dal 1° gennaio 2018 le persone fisiche residenti in Italia che percepiscono dividendi al di fuori dell'esercizio dell'impresa sono assoggettate ad una ritenuta del 26%, sia che i dividendi si riferiscano a partecipazioni qualificate che non qualificate. Tuttavia, alle distribuzioni di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017 e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le regole precedenti. Codice tributo: 1035 "Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo d'acconto" Codice tributo: 1036 "Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere" (Art. 27 e 73 DPR 600/73 – art. 2, commi da 6 a 27 del D.L. 138/2011 - CM 16/6/04 n. 26/E)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Segue 17 luglio

<p>Continua da 17 luglio</p>	<p>Contribuenti IVA mensili</p> <p><u>Versamento mensile</u></p>	<p><u>I.V.A. dovuta per il mese di GIUGNO 2023</u> (codice tributo 6006).</p> <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs. 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p>Contribuenti IVA mensili e trimestrali</p> <p><u>Liquidazione periodica</u></p>	<p>Il DPR 435/01 ha disposto la soppressione dell'obbligo dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito IVA</u> dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>. • <u>Gli estremi del versamento non dovranno più essere annotati.</u> <p>N.B.: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98)</p>	
<p>Segue 17 luglio</p>	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute alla fonte</p>	<p>Versamento unitario di:</p> <p><u>Ritenute alla fonte</u> riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, trattenute nel mese precedente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73) • lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040; • provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%. Codice tributo 1040; • compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73) • Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) - <u>codice tributo 1001</u> (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1004 è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001). <p><u>Addizionale regionale (cod. 3802)</u></p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di GIUGNO 2023 ai dipendenti cessati.</p> <p><u>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto)</u></p> <p>Va versato l'importo trattenuto nel mese di GIUGNO 2023 ai dipendenti cessati. (Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p>IMPOSTA SOSTITUTIVA 5% SU PREMI DI PRODUTTIVITA' a regime:</p> <p>L'imposta sostituiva sui premi di risultato di importo variabile entro il limite di euro 3.000,00, di cui all'art. 1, comma 182 della L. n. 208/2015, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, <u>dal 2023 è stata dimezzata dal 10% al 5%.</u></p> <p>L'agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000. (Legge n. 197/2022 - Circ. Ag. Entrate n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018 – D.M. 25/03/2016 – Art. 1, commi 160 e seguenti della L. n. 232/2016 – D.L. n. 50/2017 e Legge di bilancio 2018 – Risoluz. Ag. Entrate n. 36/E/2020)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

<p>Continua da 17 luglio</p>	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute su interessi e autofinanziamento soci</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al 26% sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014. (codice 1030 – MOD. F24) (V. Circolare Unicaf n. 24 del 25/06/2014) (Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute 4% da parte dei condomini</p>	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini, <u>se di importo pari o superiore a € 500</u>.</p> <p>Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p> <p>La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionalmente) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.</p> <p>ATTENZIONE: a partire dal 1° gennaio 2017 il versamento della ritenuta del 4% da parte del condominio deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016).</p> <p>Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12 di ogni anno.</p> <p>Tuttavia il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo le modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017.</p> <p>Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal condominio tramite c/c bancario o postale intestato al condominio stesso o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.</p> <p>Codici tributo: 1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF; 1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni)</p>
<p>Segue 17 luglio Continua da 17 luglio</p>	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Contributi previdenziali</p>	<p>Versamento unitario di: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</p> <p>Versamento dei contributi relativi al <i>mese precedente</i> e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS, compresi i contributi ex Enpals dovuti per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport (si ricorda che il D.L. n. 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell'Enpals</u> e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p> <p>Il Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese. (Codice tributo DM10)</p> <p>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA: termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro., dei prestatori di</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di

		<p>lavoro autonomo occasionale (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli Associati in partecipazione (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel <i>mese precedente</i>. (Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99).</p> <p>Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata, in vigore al 1/1/2023 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26,23% per tutti i professionisti che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati (come nel 2022); • 35,03% o 33,72% per tutti i soggetti (non professionisti) che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati, alternative a seconda che siano o meno soggetti alla DIS-COLL (come nel 2022); • 24%, per tutti i pensionati e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (come nel 2022). <p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p>Codici tributo: C10 (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche) CXX (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201</p> 	<p>home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</p>
	<p>INAIL</p> <p>Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate</p>	<p>Denuncia e autoliquidazione delle <u>posizioni cessate nel mese di MAGGIO 2023</u>. In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p>Contribuenti soggetti ad ACCISE</p>	<p>Versamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)</p>	<p>Versamento: Modello F24 – accise</p>
<p>Giovedì 20 luglio</p> <p>Segue 20 luglio Continua da 20 luglio</p>	<p>Produttori di imballaggi</p> <p>Denuncia <u>mensile e trimestrale</u></p>	<p>Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia <u>MENSILE</u> riferita al <u>mese precedente (GIUGNO 2023)</u> o la denuncia <u>trimestrale</u> riferita al <u>trimestre precedente (SECONDO TRIMESTRE 2023)</u>, in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.</p> <p>Resta confermata la soglia minima di dichiarazione – pari a 10 tonnellate – a soli fini statistici. Pertanto, al raggiungimento di almeno 10 tonnellate, per materiale, di imballaggi immessi al consumo, la dichiarazione è comunque dovuta anche laddove il correlato contributo risulti inferiore alla soglia di esenzione e quindi non viene fatturato dal CONAI.</p>	<p>Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.3/6.10)</p> <p>Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai. Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line</p> <p>Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della</p>

Pertanto i soggetti alluvionati potranno non effettuare alcun versamento delle scadenze presenti in questo scadenziario e versare tali importi entro il 20/11/2023.

Dichiarazione dei redditi REDDITI/2023 e IRAP/2023 - SOCIETA' DI CAPITALI

Versamento delle imposte a

- **saldo IRES/IRAP** e
- **prima rata di acconto IRES/IRAP**

Termine ultimo per procedere al versamento delle imposte sui redditi (IRES) ed IRAP, risultanti dal modello REDDITI/2023 ed IRAP/2023, **senza maggiorazione**, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 **che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023**, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), **che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro)**.

(art. 7 DPR 435/2001)

E' possibile procedere al versamento entro il 21 agosto 2023 (in quanto il 20 agosto è domenica), con la maggiorazione dello 0,40%.

Nel caso in cui la società approvi il bilancio nei 180 giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio) oppure differito di 30 giorni (30 agosto) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.

Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 30/11/2023 in via telematica.

L'IRES risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, e di conseguenza non va presentato il modello F24, se i relativi importi non superano **12 euro**, mentre il versamento minimo per l'IVA e per l'IRAP risultanti dalla dichiarazione annuale è di **10,33 euro**.

ACCONTI IRES - PERCENTUALE APPLICABILE:

Ai fini IRES, la percentuale dell'acconto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, è determinata nella misura del **100%**.

Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES.

Si ricorda che dal 2017 l'aliquota Ires è pari al 24% (fino al 2016 era il 27,5%).

Versamento minimo: il versamento della prima rata di acconto non è dovuto se non supera € 103.

Codici tributo:

2003 – IRES saldo

2001 – IRES acconto prima rata

3800 – IRAP saldo

3812 – IRAP acconto prima rata

SOCIETA' COOPERATIVE:

Perdite fiscali - ricordiamo che l'art. 84 del TUIR prevede che, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (art.12, l. 904/77).

Tali disposizioni si applicano agli utili formati dal 2007; si raccomanda di verificare attentamente le nostre circolari in merito, anche in conseguenza degli importanti chiarimenti dettati dalla R.M. n. 129/E del 13/12/2010.

NOVITA' DAL 2011: l'art. 23, comma 9 del D.L. n. 98/2011 ha riformulato l'art. 84 del Tuir per i soggetti Ires eliminando il limite temporale quinquennale di riporto delle perdite nei periodi successivi e limitando il riporto delle stesse in misura pari all'80% del reddito imponibile di periodo.

Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 06/07/2011, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2011.

Pertanto la perdita di un periodo d'imposta potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Invece le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale e quantitativo. (v. Circolare Unicaf n. 8/2012)

Versamento mediante modello F24 telematico:

- direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),
- o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Segue 20 luglio
Continua da 20 luglio

	<p>NOVITA' TASSAZIONE COOPERATIVE DAL 2012: si ricorda che l'art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una nuova tassazione applicabile a tutte le cooperative ed - una nuova tassazione esclusivamente in capo ad alcune categorie di cooperative. <p>Tassazione generalizzata (art. 2, comma 36-ter, D.L. 138/2011) Il comma 1 dell' articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, consentiva l'integrale detassazione della quota di utili destinati a riserva minima legale, che notoriamente è pari al 30% dell'utile netto. Con il su riportato comma 36-ter, tale quota di utili diventerà esente solo per il 90%.</p> <p>Da ciò deriva che fatto 100 l'utile netto, a fronte di una destinazione a riserva legale di 30, solo 27 saranno deducibili nella determinazione del reddito imponibile, mentre 3 saranno soggetti ad IRES.</p> <p>Tassazione specifica solo per alcune categorie di cooperative (art. 2, comma 36-bis, D.L. 138/2011) Concerne un incremento del 10% della quota di utili netti da assoggettare a tassazione, che sarà applicabile esclusivamente alle cooperative generiche e alle cooperative di consumo. Restano quindi non incise da tale incremento le cooperative agricole e le sociali.</p> <p>Entrata in vigore nuova tassazione cooperative La nuova tassazione prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011, commi da 36-bis a 36-quater, si applicherà <u>a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011 (ossia dal 2012</u> per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, mentre per tutti gli altri soggetti con periodo d'imposta a cavallo sarà da verificare caso per caso) per tutte le cooperative, ad eccezione delle banche di credito cooperativo.</p> <p>Per le banche di credito cooperativo, infatti, la nuova tassazione si applicherà a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011 (ossia dal 2013 per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ai sensi dell'art. 4, comma 5-quinquies del D.L. n. 16/2011.</p> <p><u>Per maggiori chiarimenti vedi C.M. 34/E del 15/07/2005 e le nostre circolari in merito (Circolari Unicaf n. 37/2011 e 47/2011) e la Guida al modello Redditi-quadro RF.</u></p> <p>Si ricorda inoltre la limitazione alle norme agevolative disposte dagli artt. 10 e 11 del DPR 601/73 che, non sono più integralmente applicabili ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Le cooperative agricole di cui all'art. 10 del DPR 601/73, continueranno ad applicare l'esenzione dall'IRES limitatamente alle variazioni, in aumento e in diminuzione, apportate all'utile civilistico per addivenire al reddito fiscale; b) Le cooperative di lavoro di cui all'art. 11 del DPR 601/73, invece, manterranno l'esenzione dall'IRES, per il solo reddito fiscale derivante dall'IRAP. Da ciò ne consegue la deducibilità dell'IRAP ai fini della determinazione dell'IRES. <p>RISTORNI - Ricordiamo che circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate, emanata a chiarimento del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, trattando la tematica dei ristorni, ha affermato che <i>“ciò che può essere retrocesso (ai soci) è l'avanzo - documentato - di gestione generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci”</i>. Ha inoltre affermato che il ristorno non è ammesso qualora la cooperativa risulti in perdita, principio sancito in precedenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tale principio è stato successivamente ribadito ed integrato con ipotesi esemplificative di calcolo dalle circolari n. 37 del 09/07/2003 e n. 35/E del 9/4/2008.</p>	
<p>Dichiarazione dei redditi</p> <p>Adeguamento agli ISA</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'adeguamento, anche ai fini IVA, agli ISA per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023</u>, ossia entro <u>120 giorni dalla chiusura dell'esercizio</u> (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), <u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro)</u>.</p> <p>E' possibile anche procedere all'adeguamento <u>entro il 21 agosto</u> (in quanto il 20 agosto è domenica) con la maggiorazione dello 0,40%.</p>	

Segue 20 luglio
Continua da 20 luglio

	<p>Nel caso in cui la società approvi il bilancio nei 180 giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio) oppure differito di 30 giorni (30 agosto) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</p>	
<p>Dichiarazione dei redditi REDDITI/2023 SOCIETA' DI PERSONE</p> <p>Versamento delle imposte</p>	<p>Termine ultimo per l'effettuazione, senza maggiorazione, dei versamenti a saldo ed in acconto, relativi alle imposte sui redditi ed IRAP risultanti dalla dichiarazione Mod. REDDITI/2022 e IRAP/2022 delle società di persone, che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro). (art. 17 DPR 435/2001, art. 1 D.L. 63/2002) E' possibile procedere al versamento <u>entro il 21 agosto</u> (in quanto il 20 agosto è domenica), con la maggiorazione dello 0,4%. Il termine di presentazione della dichiarazione in via telematica scade il 30 novembre 2023. <u>Acconto</u>: la misura dell'acconto per i soggetti IRPEF, relativamente al periodo 2023 è pari al 100%, sia per l'IRPEF che per l'IRAP.</p>	
<p>Imprese</p> <p><u>Camera di commercio</u></p> <p>Diritto annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento, senza maggiorazione, del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio relativamente all'anno 2023, ossia entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro). Il codice tributo da utilizzare è il 3850. Ricordiamo che è possibile versare con maggiorazione dello 0,4% <u>entro il 21 agosto</u> (in quanto il 20 agosto cade di domenica). <u>Nel caso in cui la società approvi il bilancio nei 180 giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio) oppure differito di 30 giorni (30 agosto) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u> ATTENZIONE: per gli anni 2023, 2024 e 2025 è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale del 20%. Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2023 senza l'integrazione del 20% possono effettuare il conguaglio di quanto dovuto entro il 30/11/2023, senza interessi e sanzioni. (Art. 17 L. 488/99 – D.I. 21/04/2011 – Art. 28 L. 114/2014 - C.M. Svil. Econ. 29/12/2014 – D.L. n. 90/2014 – D.M. delle Imprese e del Made in Italy 23/02/2023)</p>	

Segue 20
luglio

<p>Continua da 20 luglio</p>	<p>Contribuenti IVA</p> <p>Versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2022 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di versare in unica soluzione entro la scadenza del modello REDDITI/2023 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16/03/2023, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023</u>, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), <u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro)</u>.</p> <p>Ricordiamo che è possibile versare con una maggiorazione dello 0,4% entro il 21 agosto (in quanto il 20 agosto cade di domenica).</p> <p>Codici tributo: 6099 – IVA (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>
	<p>Dichiarazione dei redditi</p> <p>Soggetti IRES – SOCIETA' DI COMODO</p> <p>Maggiorazione IRES – Saldo 2022 e Acconto prima rata 2023</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES dovuta a titolo di saldo 2022 e primo acconto per l'anno 2023, per le cd. società di comodo di cui all'art. 30, c. 1 della L. n. 724/1994, il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023 e che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro)</u>.</p> <p>(art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011)</p> <p>Codice tributo: 2018 – Maggiorazione Ires – Acconto prima rata 2020 – Maggiorazione Ires – Saldo</p>
<p>Segue 20 luglio</p>	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Compensi a non più di tre soggetti e per importo non superiore a € 1.032,91</p> <p>Versamento ritenute</p>	<p>Regime facoltativo</p> <p>Termine ultimo per procedere al versamento, <u>senza maggiorazione</u>, delle ritenute operate nell'anno precedente da parte dei sostituti d'imposta che durante l'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed - hanno effettuato ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ad € 1.032,91. <p>La scadenza è stata prorogata al 20 luglio soltanto per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023</u>, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), <u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro)</u>.</p> <p>Il superamento di uno dei due limiti durante l'anno comporta la decadenza del beneficio a partire dalla prima scadenza utile successiva.</p>

Continua
da 20 luglio

	<p>Essendo previsto che <u>tale versamento possa essere effettuato entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi</u>, risulterà possibile versare entro il <u>21 agosto</u> (in quanto il 20 agosto è domenica), con la maggiorazione dello 0,40%. (Art. 2 DPR 445/97)</p>	
<p>Soggetti IRES</p> <p>Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie (D.L. 185/2008)</p>	<p>Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riallineato i valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 15, commi 10-12, del D.L. n. 185/2008, al versamento dell'imposta sostitutiva, senza maggiorazione, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro).</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, ossia <u>entro il 21 agosto</u> (in quanto il 20 agosto è domenica).</p> <p>Codici tributo: 1821 – Maggiori valori attività immateriali 1822 – Maggiori valori altre attività 1823 – Maggiori valori crediti</p>	
<p>Soggetti IRES</p> <p>Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio (L. 244/2007)</p>	<p>Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riconosciuto fiscalmente maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'azienda, fusioni, scissioni, ai sensi dell'art. 1, commi 46-47, della L. n. 244/2007, al versamento dell'imposta sostitutiva, senza maggiorazione, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro).</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, ossia <u>entro il 21 agosto</u> (in quanto il 20 agosto è domenica).</p> <p>Codice tributo: 1126</p>	
<p>Soggetti IRES</p> <p>Riallineamento per società in consolidato o trasparenza</p>	<p>Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali, il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro).</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, ossia <u>entro il 21 agosto</u> (in quanto il 20 agosto è domenica).</p>	

Segue 20
luglio

<p>Continua da 20 luglio</p>		<p>(art. 1, comma 49 della L. n. 244/2007)</p>	
<p>Martedì 25 luglio</p>	<p>Soggetti Ires</p> <p>Rivalutazione beni d'impresa</p> <p>Versamento imposte sostitutive: TERZA RATA</p> <p>Operatori intracomunitari con obbligo mensile</p> <p>Elenchi Intrastat mensili e trimestrali</p>	<p>Termine ultimo per il versamento della TERZA RATA delle imposte sostitutive dovuta in relazione alla rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio 2021, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023</u>, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), <u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro)</u>.</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, ossia <u>entro il 21 agosto</u> (in quanto il 20 agosto è domenica). (D.L. n. 104/2020)</p> <p>Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel mese di GIUGNO 2023 per gli operatori con obbligo mensile o nel SECONDO TRIMESTRE 2023 per gli operatori con obbligo trimestrale.</p> <p>ATTENZIONE: la Legge di Conversione del D.L. n. 73/2022 ha ripristinato il termine originario per la presentazione degli elenchi Intrastat al giorno 25 del mese successivo al mese o al trimestre di riferimento. Tale termine era stato inizialmente differito alla fine del mese successivo al periodo di riferimento dall'art. 3 del D.L. n. 73/2022.</p> <p>Si ricorda che, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari mensili, a decorrere da gennaio 2018, gli stessi avranno valenza esclusivamente statistica (i trimestrali sono stati aboliti).</p> <p><u>L'Agenzia delle Dogane, con Determinazione del 23/11/2021, ha modificato i limiti per la periodicità mensile che passano da € 200.000 a € 350.000 trimestrali per gli acquisti di beni, mentre non ha modificato quelli per gli acquisti di servizi che restano a € 100.000 trimestrali.</u></p> <p>La stessa Determinazione del 23/11/2021 ha inoltre introdotto il nuovo mod. Intra 1-sexies riservato alle operazioni di "call-off stock" ed ha apportato una serie di modifiche alle modalità di compilazione dei modelli Intra. Si ricorda, inoltre, che il D.M. 21/06/2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti/cessioni con San Marino. (Prov. Ag. Entrate 25/09/2017 – Nota Ag. Dogane 20/02/2018 – Determinazione Ag. Dogane 23/11/2021 – art. 3 del D.L. n. 73/2022 – L. n. 122 del 04/08/2022)</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato</p>
	<p>Datori di lavoro agricoli</p> <p>ENPAIA</p> <p>Denuncia e versamento mensile</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli.</p> <p>Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo. (circ. ENPAIA 11/11/2002)</p>	<p>Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000036000X17 Presentazione on-line all'ente della denuncia</p>

<p>Sabato 29 luglio</p>	<p>Amministratori - obblighi di bilancio</p> <p>Trasmissione telematica in caso di differimento dei termini di approvazione (180 giorni)</p>	<p>Termine ultimo per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese del bilancio approvato il 29/06/2023, con i relativi allegati, per le società di capitali che hanno come termine legale di approvazione del bilancio i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>Trasmissione telematica al Registro Imprese</p>
<p>Lunedì 31 luglio (termine prorogato in quanto il giorno 30 luglio cade di domenica)</p> <p>Segue 31 luglio</p>	<p>Dichiarazione dei redditi REDDITI/2023 e IRAP/2023 - SOCIETA' DI CAPITALI</p> <p>Versamento delle imposte a</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ saldo IRES/IRAP e ➤ prima rata di acconto IRES/IRAP 	<p>Termine ultimo per procedere al versamento delle imposte sui redditi (IRES) ed IRAP, risultanti dal modello REDDITI/2023 ed IRAP/2023, con la maggiorazione dello 0,40%, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro). (art. 7 DPR 435/2001)</p> <p>Nel caso in cui la società approvi il bilancio nei 180 giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio) oppure differito di 30 giorni (30 agosto) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</p> <p>Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 30/11/2023 in via telematica.</p> <p>L'IRES risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, e di conseguenza non va presentato il modello F24, se i relativi importi non superano 12 euro, mentre il versamento minimo per l'IVA e per l'IRAP risultanti dalla dichiarazione annuale è di 10,33 euro.</p> <p>ACCONTI IRES - PERCENTUALE APPLICABILE: Ai fini IRES, la percentuale dell'acconto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, è determinata nella misura del 100%. Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES. Si ricorda che dal 2017 l'aliquota Ires è pari al 24% (fino al 2016 era il 27,5%). Versamento minimo: il versamento della prima rata di acconto non è dovuto se non supera € 103. Codici tributo: 2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata SOCIETA' COOPERATIVE: Perdite fiscali - ricordiamo che l'art. 84 del TUIR prevede che, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (art.12, l. 904/77). Tali disposizioni si applicano agli utili formati dal 2007; si raccomanda di verificare attentamente le nostre circolari in merito, anche in conseguenza degli importanti chiarimenti dettati dalla R.M. n. 129/E del 13/12/2010. NOVITA' DAL 2011: l'art. 23, comma 9 del D.L. n. 98/2011 ha riformulato l'art. 84 del Tuir per i soggetti Ires eliminando il limite temporale quinquennale di riporto delle perdite nei periodi successivi e limitando il riporto delle stesse in misura pari all'80% del reddito imponibile di periodo. Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 06/07/2011, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2011. Pertanto la perdita di un periodo d'imposta potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi <u>in misura non</u></p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

<p>Segue 31 luglio</p>	<p>superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.</p> <p>Invece le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi <u>senza alcun limite temporale e quantitativo</u>. (v. Circolare Unicaf n. 8/2012)</p> <p>NOVITA' TASSAZIONE COOPERATIVE DAL 2012: si ricorda che l'art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una nuova tassazione applicabile a tutte le cooperative ed - una nuova tassazione esclusivamente in capo ad alcune categorie di cooperative. <p>Tassazione generalizzata (art. 2, comma 36-ter, D.L. 138/2011) Il comma 1 dell' articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, consentiva l'integrale detassazione della quota di utili destinati a riserva minima legale, che notoriamente è pari al 30% dell'utile netto. Con il su riportato comma 36-ter, tale quota di utili diventerà esente solo per il 90%. Da ciò deriva che fatto 100 l'utile netto, a fronte di una destinazione a riserva legale di 30, solo 27 saranno deducibili nella determinazione del reddito imponibile, mentre 3 saranno soggetti ad IRES.</p> <p>Tassazione specifica solo per alcune categorie di cooperative (art. 2, comma 36-bis, D.L. 138/2011) Concerne un incremento del 10% della quota di utili netti da assoggettare a tassazione, che sarà applicabile esclusivamente alle cooperative generiche e alle cooperative di consumo. Restano quindi non incise da tale incremento le cooperative agricole e le sociali.</p> <p>Entrata in vigore nuova tassazione cooperative La nuova tassazione prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011, commi da 36-bis a 36-quater, si applicherà <u>a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011</u> (ossia dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, mentre per tutti gli altri soggetti con periodo d'imposta a cavallo sarà da verificare caso per caso) per tutte le cooperative, ad eccezione delle banche di credito cooperativo. Per le banche di credito cooperativo, infatti, la nuova tassazione si applicherà a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011 (ossia dal 2013 per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ai sensi dell'art. 4, comma 5-quinquies del D.L. n. 16/2011.</p> <p>Per maggiori chiarimenti vedi C.M. 34/E del 15/07/2005 e le nostre circolari in merito (Circolari Unicaf n. 37/2011 e 47/2011) e la Guida al modello Redditi-quadro RF.</p> <p>Si ricorda inoltre la limitazione alle norme agevolative disposte dagli artt. 10 e 11 del DPR 601/73 che, non sono più integralmente applicabili ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) Le cooperative agricole di cui all'art. 10 del DPR 601/73, continueranno ad applicare l'esenzione dall'IRES limitatamente alle variazioni, in aumento e in diminuzione, apportate all'utile civilistico per addivenire al reddito fiscale; d) Le cooperative di lavoro di cui all'art. 11 del DPR 601/73, invece, manterranno l'esenzione dall'IRES, per il solo reddito fiscale derivante dall'IRAP. Da ciò ne consegue la deducibilità dell'IRAP ai fini della determinazione dell'IRES. <p>RISTORNI - Ricordiamo che circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate, emanata a chiarimento del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, trattando la tematica dei ristorni, ha affermato che <i>"ciò che può essere retrocesso (ai soci) è l'avanzo - documentato - di gestione generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci"</i>. Ha inoltre affermato che il ristorno non è ammesso qualora la cooperativa risulti in perdita, principio sancito in precedenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tale principio è stato successivamente ribadito ed integrato con ipotesi esemplificative di calcolo dalle circolari n. 37 del 09/07/2003 e n. 35/E del 9/4/2008.</p>	
<p>Dichiarazione dei redditi</p> <p>Adeguamento agli ISA</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'adeguamento, anche ai fini IVA, agli ISA, con la maggiorazione dello 0,40%, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici</p>	

Segue 31
luglio
Continua
da 31 luglio

	<p><u>Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro).</u></p> <p><u>Nel caso in cui la società approvi il bilancio nei 180 giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio) oppure differito di 30 giorni (30 agosto) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u></p>	
<p>Imprese</p> <p><u>Camera di commercio</u></p> <p>Diritto annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio relativamente all'anno 2023, ossia entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro).</p> <p>Il codice tributo da utilizzare è il 3850.</p> <p><u>Nel caso in cui la società approvi il bilancio nei 180 giorni, il versamento delle imposte deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (31 luglio) oppure differito di 30 giorni (30 agosto) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.</u></p> <p>ATTENZIONE: per gli anni 2023, 2024 e 2025 è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale del 20%. Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2023 senza l'integrazione del 20% possono effettuare il conguaglio di quanto dovuto entro il 30/11/2023, senza interessi e sanzioni.</p> <p>(Art. 17 L. 488/99 – D.I. 21/04/2011 – Art. 28 L. 114/2014 - C.M. Svil. Econ. 29/12/2014 – D.L. n. 90/2014 – D.M. delle Imprese e del Made in Italy 23/02/2023)</p>	
<p>Contribuenti IVA</p> <p>Versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2022 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di versare in unica soluzione entro la scadenza del modello REDDITI/2023 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16/03/2023, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro).</p> <p>Codici tributo: 6099 – IVA (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	
<p>Dichiarazione dei redditi</p> <p>Soggetti IRES – SOCIETA' DI COMODO</p> <p>Maggiorazione IRES – Saldo 2022</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES dovuta a titolo di saldo 2022 e primo acconto per l'anno 2023, per le cd. società di comodo di cui all'art. 30, c. 1 della L. n. 724/1994, il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) che hanno</p>	

Segue 31 luglio Continua da 31 luglio	e Acconto prima rata 2023	<p><u>approvato il bilancio entro il 30/04/2023, che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro), con la maggiorazione dello 0,40%.</u></p> <p>(art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011)</p> <p>Codice tributo: 2018 – Maggiorazione Ires – Acconto prima rata 2020 – Maggiorazione Ires – Saldo</p>
	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Compensi a non più di tre soggetti e per importo non superiore a € 1.032,91</p> <p>Versamento ritenute</p>	<p>Regime facoltativo</p> <p>Termine ultimo per procedere al versamento, <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u>, delle ritenute operate nell'anno precedente da parte dei sostituti d'imposta che durante l'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed - hanno effettuato ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ad € 1.032,91. <p>La scadenza è stata prorogata al 20 luglio soltanto per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023</u>, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), <u>che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro).</u></p> <p>Il superamento di uno dei due limiti durante l'anno comporta la decadenza del beneficio a partire dalla prima scadenza utile successiva. (Art. 2 DPR 445/97)</p>
	<p>Soggetti IRES</p> <p>Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie (D.L. 185/2008)</p>	<p>Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riallineato i valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 15, commi 10-12, del D.L. n. 185/2008, al versamento dell'imposta sostitutiva, <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u>, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 <u>che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023</u>, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), <u>che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro).</u></p> <p>Codici tributo: 1821 – Maggiori valori attività immateriali 1822 – Maggiori valori altre attività 1823 – Maggiori valori crediti</p>
	<p>Soggetti IRES</p> <p>Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio (L. 244/2007)</p>	<p>Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riconosciuto fiscalmente maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'azienda, fusioni, scissioni, ai sensi dell'art. 1, commi 46-47, della L. n. 244/2007, al versamento dell'imposta sostitutiva, <u>con la maggiorazione dello 0,40%</u>, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di</p>

Segue 31 luglio Continua da 31 luglio		dicembre 2022 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023 , ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro) . Codice tributo: 1126	
	Soggetti IRES Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, con la maggiorazione dello 0,40% , per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali, che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023 , ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro) . (art. 1, comma 49 della L. n. 244/2007)	
	Soggetti Ires Rivalutazione beni d'impresa Versamento imposte sostitutive: TERZA RATA	Termine ultimo per il versamento della TERZA RATA delle imposte sostitutive dovuta in relazione alla rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio 2021, con la maggiorazione dello 0,40% , per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2023 , ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), che NON esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro) . (D.L. n. 104/2020)	
	Titolari di contratti di locazione di beni immobili Imposta di registro	Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di GIUGNO (30 giorni) e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per il regime della cedolare secca. Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u> , anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012). Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione. N.B.: dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il <u>nuovo modello RLI</u> (nuovo modello RLI approvato con Provv. Ag. Entrate 19/03/2019) per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili (fabbricati e terreni), il subentro, oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato Si ricorda inoltre che dal 1° febbraio 2014 l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide) .	Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet del: Modello F24 ELIDE Codici tributo: ➤ 1500 – locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione; ➤ 1501 – locazione e affitto di beni immobili – annualità successive; ➤ 1502 – locazione e affitto di beni immobili – cessioni del contratto; ➤ 1503 – locazione e affitto di beni immobili – risoluzioni del contratto; ➤ 1504 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto; ➤ 1505 – locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo; ➤ 1506 – locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi. Presentazione diretta all'Ufficio o in via

Segue 31 luglio		<p>Versamento on-line: Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto l'<u>obbligo di procedere al versamento per via telematica</u> da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	telematica, per i soggetti obbligati, del modello RLI
Lunedì 31 luglio	<p>Società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000 (comprese le COOPERATIVE)</p> <p>Contributo 2023 Agcm</p>	<p>Termine ultimo per il versamento, da parte delle società di capitali con ricavi totali (A1) superiori a € 50.000.000, del contributo 2023 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. (Delibera Agcm N. 30499 del 07/03/2023) Si prende l'ultimo bilancio approvato alla data del 07/03/2023 (ossia alla data della delibera Agcm). Alla voce A1 del conto economico occorre applicare l'aliquota dello 0,058 per mille (importo minimo 2.900 euro – importo massimo 290.000 euro).</p>	Versamento tramite la piattaforma Pago PA o pagamento avviso presso sportelli bancari o punti vendita Sisal e Lottomatica o <i>remote banking/internet banking</i>
	<p>Dichiarazione dei redditi REDDITI/2023 e IRAP/2023 - SOCIETA' DI CAPITALI</p> <p>Versamento delle imposte a</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ saldo IRES/IRAP e ➤ prima rata di acconto IRES/IRAP 	<p>Termine ultimo per procedere al versamento delle <u>imposte sui redditi (IRES) ed IRAP</u>, risultanti dal modello REDDITI/2023 ed IRAP/2023, senza maggiorazione, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 che hanno approvato il bilancio nel mese di GIUGNO entro il 29/06/2023, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.). (art. 7 DPR 435/2001) E' possibile procedere al versamento <u>entro il 30 agosto 2023</u>, con la maggiorazione dello 0,40%. Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 30/11/2023 in via telematica. L'IRES risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, e di conseguenza non va presentato il modello F24, se i relativi importi non superano 12 euro, mentre il versamento minimo per l'IVA e per l'IRAP risultanti dalla dichiarazione annuale è di 10,33 euro. ACCONTI IRES - PERCENTUALE APPLICABILE: Ai fini IRES, la percentuale dell'acconto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, è determinata nella misura del 100%. Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES. Si ricorda che dal 2017 l'aliquota Ires è pari al 24% (fino al 2016 era il 27,5%). Versamento minimo: il versamento della prima rata di acconto non è dovuto se non supera € 103. Codici tributo: 2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata SOCIETA' COOPERATIVE: Perdite fiscali - ricordiamo che l'art. 84 del TUIR prevede che, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (art.12, l. 904/77). Tali disposizioni si applicano agli utili formati dal 2007; si raccomanda di verificare attentamente le nostre circolari in merito, anche in conseguenza degli importanti chiarimenti dettati dalla R.M. n. 129/E del 13/12/2010. NOVITA' DAL 2011: l'art. 23, comma 9 del D.L. n. 98/2011 ha riformulato l'art. 84 del Tuir per i soggetti Ires eliminando il limite temporale quinquennale di riporto delle perdite nei periodi successivi e limitando il riporto delle stesse in misura pari all'80% del reddito imponibile di periodo. Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 06/07/2011, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2011. Pertanto la perdita di un periodo d'imposta potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi <u>in misura non superiore all'80% del reddito imponibile</u> di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Segue 31
luglio
Continua
da 31 luglio

	<p>Invece le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi <u>senza alcun limite temporale e quantitativo</u>. (v. Circolare Unicaf n. 8/2012)</p> <p>NOVITA' TASSAZIONE COOPERATIVE DAL 2012: si ricorda che l'art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una nuova tassazione applicabile a tutte le cooperative ed - una nuova tassazione esclusivamente in capo ad alcune categorie di cooperative. <p>Tassazione generalizzata (art. 2, comma 36-ter, D.L. 138/2011) Il comma 1 dell' articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, consentiva l'integrale detassazione della quota di utili destinati a riserva minima legale, che notoriamente è pari al 30% dell'utile netto. Con il su riportato comma 36-ter, tale quota di utili diventerà esente solo per il 90%. Da ciò deriva che fatto 100 l'utile netto, a fronte di una destinazione a riserva legale di 30, solo 27 saranno deducibili nella determinazione del reddito imponibile, mentre 3 saranno soggetti ad IRES.</p> <p>Tassazione specifica solo per alcune categorie di cooperative (art. 2, comma 36-bis, D.L. 138/2011) Concerne un incremento del 10% della quota di utili netti da assoggettare a tassazione, che sarà applicabile esclusivamente alle cooperative generiche e alle cooperative di consumo. Restano quindi non incise da tale incremento le cooperative agricole e le sociali.</p> <p>Entrata in vigore nuova tassazione cooperative La nuova tassazione prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011, commi da 36-bis a 36-quater, si applicherà <u>a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011</u> (ossia dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, mentre per tutti gli altri soggetti con periodo d'imposta a cavallo sarà da verificare caso per caso) per tutte le cooperative, ad eccezione delle banche di credito cooperativo. Per le banche di credito cooperativo, infatti, la nuova tassazione si applicherà a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011 (ossia dal 2013 per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ai sensi dell'art. 4, comma 5-quinquies del D.L. n. 16/2011.</p> <p><u>Per maggiori chiarimenti vedi C.M. 34/E del 15/07/2005 e le nostre circolari in merito (Circolari Unicaf n. 37/2011 e 47/2011) e la Guida al modello Redditi-quadro RF.</u></p> <p>Si ricorda inoltre la limitazione alle norme agevolative disposte dagli artt. 10 e 11 del DPR 601/73 che, non sono più integralmente applicabili ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) Le cooperative agricole di cui all'art. 10 del DPR 601/73, continueranno ad applicare l'esenzione dall'IRES limitatamente alle variazioni, in aumento e in diminuzione, apportate all'utile civilistico per addivenire al reddito fiscale; f) Le cooperative di lavoro di cui all'art. 11 del DPR 601/73, invece, manterranno l'esenzione dall'IRES, per il solo reddito fiscale derivante dall'IRAP. Da ciò ne consegue la deducibilità dell'IRAP ai fini della determinazione dell'IRES. <p>RISTORNI - Ricordiamo che circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate, emanata a chiarimento del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, trattando la tematica dei ristorni, ha affermato che "<i>ciò che può essere retrocesso (ai soci) è l'avanzo - documentato - di gestione generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci</i>". Ha inoltre affermato che il ristorno non è ammesso qualora la cooperativa risulti in perdita, principio sancito in precedenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tale principio è stato successivamente ribadito ed integrato con ipotesi esemplificative di calcolo dalle circolari n. 37 del 09/07/2003 e n. 35/E del 9/4/2008.</p>	
<p>Dichiarazione dei redditi</p> <p>Adeguamento agli ISA</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'adeguamento, anche ai fini IVA, agli ISA, <u>senza maggiorazione</u>, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 <u>che hanno approvato il bilancio nel mese di GIUGNO entro il 29/06/2023</u>, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.). E' possibile anche procedere all'adeguamento <u>entro il 30 agosto</u> con la maggiorazione dello 0,40%.</p>	

Segue 31
luglio
Continua
da 31 luglio

<p>Imprese</p> <p><u>Camera di commercio</u></p> <p>Diritto annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento, senza maggiorazione, del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio relativamente all'anno 2023, ossia entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 che hanno approvato il bilancio nel mese di GIUGNO entro il 29/06/2023, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.). Il codice tributo da utilizzare è il 3850. Ricordiamo che è possibile versare con maggiorazione dello 0,4% entro il 30 agosto. ATTENZIONE: per gli anni 2023, 2024 e 2025 è stato autorizzato l'incremento del diritto annuale del 20%. Le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale 2023 senza l'integrazione del 20% possono effettuare il conguaglio di quanto dovuto entro il 30/11/2023, senza interessi e sanzioni. (Art. 17 L. 488/99 – D.I. 21/04/2011 – Art. 28 L. 114/2014 - C.M. Svil. Econ. 29/12/2014 – D.L. n. 90/2014 – D.M. delle Imprese e del Made in Italy 23/02/2023)</p>	
<p>Contribuenti IVA</p> <p>Versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2022 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di versare in unica soluzione entro la scadenza del modello REDDITI/2023 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16/03/2023, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 che hanno approvato il bilancio nel mese di GIUGNO entro il 29/06/2023, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), senza l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Ricordiamo che è possibile versare con una maggiorazione dello 0,4% entro il 30 agosto. Codici tributo: 6099 – IVA (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	
<p>Dichiarazione dei redditi</p> <p>Soggetti IRES – SOCIETA' DI COMODO</p> <p>Maggiorazione IRES – Saldo 2022 e Acconto prima rata 2023</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES dovuta a titolo di saldo 2022 e primo acconto per l'anno 2023, per le cd. società di comodo di cui all'art. 30, c. 1 della L. n. 724/1994, il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 che hanno approvato il bilancio nel mese di GIUGNO entro il 29/06/2023, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.), senza maggiorazione. (art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011) Codice tributo: 2018 – Maggiorazione Ires – Acconto prima rata 2020 – Maggiorazione Ires – Saldo</p>	
<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Compensi a non più di tre soggetti e per importo non superiore a € 1.032,91</p> <p>Versamento ritenute</p>	<p>Regime facoltativo</p> <p>Termine ultimo per procedere al versamento, senza maggiorazione, delle ritenute operate nell'anno precedente da parte dei sostituti d'imposta che durante l'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed - hanno effettuato ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ad € 1.032,91. 	

Segue 31
luglio
Continua
da 31 luglio

	<p>La scadenza è stata prorogata al 20 luglio soltanto per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 <u>che hanno approvato il bilancio nel mese di GIUGNO entro il 29/06/2023</u>, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.).</p> <p>Il superamento di uno dei due limiti durante l'anno comporta la decadenza del beneficio a partire dalla prima scadenza utile successiva.</p> <p>Essendo previsto che <u>tale versamento possa essere effettuato entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi</u>, risulterà possibile versare entro il 30 agosto.</p> <p>(Art. 2 DPR 445/97)</p>	
<p>Soggetti IRES</p> <p>Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie (D.L. 185/2008)</p>	<p>Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riallineato i valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 15, commi 10-12, del D.L. n. 185/2008, al versamento dell'imposta sostitutiva, <u>senza maggiorazione</u>, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 <u>che hanno approvato il bilancio nel mese di GIUGNO entro il 29/06/2023</u>, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.).</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, ossia <u>entro il 30 agosto</u>.</p> <p>Codici tributo: 1821 – Maggiori valori attività immateriali 1822 – Maggiori valori altre attività 1823 – Maggiori valori crediti</p>	
<p>Soggetti IRES</p> <p>Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio (L. 244/2007)</p>	<p>Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riconosciuto fiscalmente maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'azienda, fusioni, scissioni, ai sensi dell'art. 1, commi 46-47, della L. n. 244/2007, al versamento dell'imposta sostitutiva, <u>senza maggiorazione</u>, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 <u>che hanno approvato il bilancio nel mese di GIUGNO entro il 29/06/2023</u>, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.).</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, ossia <u>entro il 30 agosto</u>.</p> <p>Codice tributo: 1126</p>	
<p>Soggetti IRES</p> <p>Riallineamento per società in consolidato o trasparenza</p>	<p>Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, <u>senza maggiorazione</u>, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali, il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 <u>che hanno approvato il bilancio nel mese di GIUGNO entro il 29/06/2023</u>, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.).</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, ossia <u>entro il 30 agosto</u>.</p> <p>(art. 1, comma 49 della L. n. 244/2007)</p>	
<p>Soggetti Ires</p>	<p>Termine ultimo per il versamento della TERZA RATA delle imposte sostitutive dovute in relazione alla rivalutazione</p>	

Segue 31
luglio
Continua
da 31 luglio

<p>Rivalutazione beni d'impresa</p> <p>Versamento imposte sostitutive: TERZA RATA</p>	<p>dei beni d'impresa nel bilancio 2021, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2022 <u>che hanno approvato il bilancio nel mese di GIUGNO entro il 29/06/2023</u>, ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, società che chiudono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.).</p> <p>Il versamento può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, ossia <u>entro il 30 agosto</u>. (D.L. n. 104/2020)</p>	
<p>Contribuenti IVA</p> <p>Rimborsi Trimestrali/Compensazione SECONDO TRIMESTRE 2023</p>	<p>Termine ultimo per la presentazione della domanda di rimborso o di utilizzo in compensazione dell'IVA a credito relativa al SECONDO TRIMESTRE 2023. (Modello "IVA-TR" approvato con provvedimento 26/03/2020 – ultimo aggiornamento 14/03/2023 – v. Circ. ICN n. 16/2023)</p> <p>Il rimborso infrannuale del credito IVA è riservato ai soggetti che hanno un'Iva a credito relativa a tale trimestre superiore ad Euro 2.582,28 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 30, comma 3, del DPR 633/72 limitatamente alle lettere sotto indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lettera a): aliquota vendite inferiori a quelle degli acquisti; - lettera b): esportatori con volume di cessioni intracomunitarie ed esportazioni superiore al 25% del volume d'affari; - lettera c): nel caso di effettuazione di acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. (lettera aggiunta dall'art. 52 della legge 342/00); - lettera d): effettuazione nel trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non residenti in Italia, per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo, delle seguenti prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> - lavorazione relative a beni mobili materiali; - trasporto di beni e relative intermediazioni; - servizi accessori ai trasporti di beni e relative intermediazioni; - prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972 (lettera aggiunta dall'art. 8, comma 2, lett. h) della L. n. 217/2011 per le operazioni effettuate a partire dal 17/03/2012); - lettera e): nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 17 del DPR 633/72. <p>Tale rimborso può essere richiesto unicamente <u>per la parte di credito relativa al trimestre di competenza</u>.</p> <p>NOVITA' RIMBORSI: si ricorda che il Decreto Semplificazioni ha introdotto alcune novità significative prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i rimborsi di importo fino a 30.000 € (limite così aumentato dal D.L. n. 193/2016) sono erogati senza prestazione di alcuna garanzia; - i rimborsi di importo superiore a 30.000 € (limite così aumentato dal D.L. n. 193/2016), richiesti da soggetti "a rischio", sono erogati previa prestazione di idonea garanzia; - i rimborsi di importo superiore a 30.000 € (limite così aumentato dal D.L. n. 193/2016), richiesti da soggetti "non a rischio", sono erogati senza previa prestazione di idonea garanzia ovvero senza la stessa ma presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) e di una specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio. <p>(Art. 38-bis c.2 DPR 633/72 – art. 2 DPR 128/03)</p> <p>Compensazione – In alternativa alla richiesta di rimborso, l'importo a credito, può essere portato in tutto o in parte in compensazione mediante il Modello F24.</p> <p>Per le modalità di effettuazione delle compensazioni mediante Modello F24 ricordiamo in particolare: la compensazione del credito relativo a periodi inferiori all'anno dell'IVA, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti. • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.

Segue 31
luglio
Continua
da 31 luglio

	<p>successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.</p> <p>Inoltre, per l'utilizzo in compensazione di importi superiori a 5.000 € annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) vi è l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza TR, a prescindere dall'effettivo futuro utilizzo. Per la compensazione devono poi essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).</p> <p>Presentazione istanza La presentazione dell'istanza deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322.</p>	
<p>Ditta mandante rappresentanti di commercio Invio conto provvigioni</p>	<p>Termine ultimo per inviare ai propri agenti l'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.</p>	<p>Consegna o invio all'agente</p>
<p>Soggetti IVA Regime OSS – Presentazione dichiarazione e liquidazione IVA SECONDO TRIMESTRE 2023</p>	<p>Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA e per la liquidazione dell'imposta relativa al SECONDO TRIMESTRE 2023 per i soggetti che hanno aderito al regime OSS. (Prov. Ag. Entrate 25/06/2021)</p>	<p>Da inviare tramite il Portale OSS</p>
<p>Soggetti IVA Regime IOSS – Presentazione dichiarazione e versamento IVA mese precedente</p>	<p>Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA e per il versamento dell'IVA relativa al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>	<p>Da inviare tramite il Portale OSS</p>
<p>Soggetti IRES - Acconti IRES/IRAP (Contribuenti con <u>periodo d'imposta che termina il 31 AGOSTO – 01/09/2022 – 31/08/2023</u>) SECONDA RATA di acconto</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della SECONDA RATA DI ACCONTO IRES e IRAP relativamente alle <u>società ed enti con periodo d'imposta che termina il 31 AGOSTO 2023</u>.</p> <p>ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IRES 100% (codice versamento 2002) • IRAP 100% (codice versamento 3813) <p>Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES.</p> <p><u>Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello REDDITI/2022 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2022 SC.</u></p> <p>Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).</p> <p>Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 50% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; • il residuo 50% va versato alla scadenza della seconda rata (nuove percentuali modificate dal D.L. n. 124/2019, art. 58 – 2 rate ciascuna nella misura del 50%). <p>L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è superiore ad € 20,00.</p> <p>Metodo previsionale -</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

	<p>Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. <u>Non è possibile rateizzare il presente versamento</u>, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97). (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	
<p>REDDITI/2022 e IRAP/2022</p> <p><u>Contribuenti con esercizio che termina al 31/08/2022</u></p> <p><u>Presentazione in via telematica</u></p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante invio telematico, del modello REDDITI/2022 e IRAP/2022, da parte dei soggetti il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 31/08/2022. (art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Prov. Ag. Entrate 31 gennaio 2022) ATTENZIONE: l'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal Decreto Crescita, prevede che la dichiarazione deve essere presentata in via telematica <u>entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</u>. Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario. Ricordiamo che i contribuenti interessati agli ISA devono allegare al modello Redditi anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa stessi. Sanatoria codice attività: le istruzioni agli ISA precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2022, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001. Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell'attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all'Amministrazione Finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che il codice dell'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione IVA.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti. • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
<p>Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi</p> <p>Modello UniEmens (DM10 + Emens + PosAgri)</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, e per gli operai agricoli, riferite al mese precedente. Dal 1° aprile 2020 il flusso UniEmens comprende anche la posizione agricola (PosAgri) per l'invio delle retribuzioni degli operai agricoli. Inoltre dal 1° gennaio 2015 il flusso UniEmens comprende anche l'ex Enpals (in quanto il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati</p>
<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Libro unico del lavoro</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).</p>	<p>Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005</p>
<p>Contribuenti IVA</p> <p>Fatture differite</p>	<p>Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)</p>	<p>Registro IVA vendite</p>
<p>Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale</p> <p>Versamento</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)</p>	<p>Versamento: Modello F24 – accise</p>

Segue 31 luglio Continua da 31 luglio	Enti non commerciali Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di MAGGIO 2023 (secondo mese precedente) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Provv. 25/08/2015 – Legge di Stabilità 2013)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (Modello Intra 12 approvato con Provv. 25/08/2015)
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di GIUGNO 2023</u> , relative ai veicoli previsti dall'art. 1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 (rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale, ecc.), salvo sospensioni regionali a causa dell'emergenza Covid-19.	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di GIUGNO 2023</u> , relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW , salvo sospensioni regionali a causa dell'emergenza Covid-19. (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche

- ¹ L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
- L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
- La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Principali scadenze per il Ravvedimento operoso

RAVVEDIMENTO "BREVISSIMO": (introdotto dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)
 Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del **15% (NOVITA' DAL 2016: la Legge di Stabilità 2016 ha portato la sanzione per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza al 15%; tale nuova percentuale si applica anche nel caso di violazioni commesse antecedentemente al 1/1/2016)** ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo** (1%).

Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l'ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,1% per ogni giorno di ritardo** (0,2% in precedenza).

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note, che sono state ampliate dalla Legge di Stabilità 2015; le nuove regole sono applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1° gennaio 2015:

- ravvedimento breve: 1/10 del 15% dal 15° al 30° giorno;
- ravvedimento entro il 90° giorno: 1/9 del 15% dal 31° al 90° giorno;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/8 del 30% dal 91° giorno fino alla presentazione di tale dichiarazione;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/7 del 30%;
- ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, entro il termine per l'accertamento: 1/6 del 30%;
- ravvedimento dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale: 1/5 del 30%. Sono escluse da tale ultimo ravvedimento le violazioni relative alla mancata omissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o all'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.

RAVVEDIMENTO "PARZIALE": in sede di conversione del Decreto Crescita è stato introdotto l'art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/1997 che disciplina il cd. "ravvedimento parziale", ossia la possibilità, da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purchè nel rispetto dei termini previsti dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997. Il nuovo ravvedimento parziale è applicabile soltanto ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione/interessi) intervenga in seguito:

- la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l'integrale versamento tardivo;
- gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;
- la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso.

In caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento:

- per i singoli versamenti (con le riduzioni previste);
- per il versamento complessivo (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della regolarizzazione).

Interessi legali:

L'art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. **Ricordiamo che il D.M. 13/12/2022 (G.U. 15/12/2021 n. 292) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., portandolo dall' 1,25% al 5,00% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1-1-2023.**

Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, "gratuitamente", di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- **che non arrechino pregiudizio all'azione di controllo** dell'Amministrazione Finanziaria e
- **che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo**

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori "meramente formali" esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all'azione accertatrice. Ad esempio, l'omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all'azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l'azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all'omesso adempimento.

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- **"la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all'ammontare del tributo".**

Viene poi chiarito che:

- saranno **"gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'azione di controllo"**. Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull'attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell'eventuale regolarizzazione, non siano state d'ostacolo all'azione dell'ufficio.
- Non sono mai considerate formali:
 - La mancata presentazione di dichiarazioni;
 - La mancata restituzione di questionari;
 - La omessa tenuta delle scritture contabili.

Modelli Intrastat:

Con R.M. 16/2/2005 n. 20/E, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l'attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E' possibile comunque utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 500 (ossia 62,50 €), a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.

Compensazioni:

In caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l'applicabilità della relativa sanzione. L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 36/2017** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 100, ridotta a Euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 5,56 euro (1/9 di 50 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 11,11 euro (1/9 di 100 €) se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, ma entro novanta giorni dall'omissione;
- 12,50 euro (1/8 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dal 91° giorno ad un anno dall'omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 €) se il modello F24 viene presentato entro due anni dall'omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 €) se il modello F24 viene presentato oltre due anni dall'omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dopo la constatazione della violazione.

Dette sanzioni devono essere arrotondate al centesimo di euro, in quanto collegate ad una sanzione base attualmente già espressa in euro.

Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

Errori modello F24:

- L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una "lettera ravvedimento" ad uno degli uffici locali suddetti.

Telematica:

- Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2016, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, sono quelli relativi al 28 febbraio, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

EURO:

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 (500.000:1936,27 = 258,23).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

Dichiarazione integrativa o tardiva entro 90 giorni:

con un comunicato stampa del 18/12/2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso comporta il versamento della sanzione ridotta in misura pari ad 1/9 del minimo: **27,78 €** (250 x 1/9) e, in caso di un versamento del tributo inferiore al dovuto o l'utilizzo di un credito in misura superiore, occorre versare anche la relativa differenza, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento;
- la regolarizzazione dell'omessa presentazione entro 90 giorni dalla scadenza comporta la sanzione ridotta ad 1/10: **25 €** (250 x 1/10) e, in caso di tardivo o omesso versamento del tributo, occorre versare anche il tributo, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento.

Si ricorda che, decorsi i 90 giorni, non è più possibile regolarizzare la violazione e la dichiarazione si considera omessa, costituendo titolo per la riscossione.

Nel caso invece di dichiarazioni infedeli, il ravvedimento deve essere effettuato commisurando l'ammontare della sanzione all'infedeltà dichiarativa.

Con R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:
 - i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
 - i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
 - il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell' ente
 In tutti i casi **nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento** espresso nella forma AAAA.

Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e **dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770**.

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Lunedì 17 luglio (termine prorogato in quanto il giorno 16 luglio cade di domenica)	Soggetti di imposta IVA Tardivo versamento periodico	Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il 16/06/2023 , relativa al periodo: ➤ MAGGIO 2023 per i contribuenti mensili, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</u> . E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) . MODALITA' OPERATIVA: <u>Codice 8904:</u> versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) <u>Codice 1991:</u> versamento degli interessi per tardivo versamento <u>nella misura del 5% dal 01/01/2023</u> . Versamento del tributo: <u>codice 6005 (mensili)</u> (Art. 13 c. 1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Sostituti d'imposta Tardivo versamento	Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di MAGGIO 2023 , scadenti il 16/06/2023 , al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</u> . E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) . MODALITA' OPERATIVA: <u>Codice 8948:</u> Versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo) (ATTENZIONE: dal 3 luglio non è più utilizzabile per il pagamento della sanzione il codice tributo 8906 "Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta" che è stato soppresso dalla Risoluzione Ag. Entrate n. 18/2023, ma occorre utilizzare il nuovo codice tributo 8948 "Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali - redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi") <u>Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc..)</u> Versamento interessi per tardivo versamento, insieme al tributo con lo stesso codice tributo, <u>nella misura del 5% dal 01/01/2023</u> . (Art. 13 c.1 lett. a) DLGS 472/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Scadenze variabili dipendenti da un evento

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
<p>Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio</p> <p><u>Deposito del bilancio al Registro Imprese</u></p>	<p>Deposito bilancio: <u>entro trenta giorni dall'approvazione</u>, una copia del bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p>Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il <u>decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</u></p> <p><u>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusivamente in via telematica. <p>ATTENZIONE: <u>la versione della tassonomia XBRL 2018-11-04, già utilizzata per i bilanci chiusi dal 31 dicembre 2018, può essere utilizzata anche per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2019 o in data successiva, come precisato dal Comunicato del 22/02/2020 di XBRL Italia in quanto è stato deciso di non apportare modifiche, per l'esercizio 2019, alla tassonomia PCI 2018-11-04, considerate le variazioni minime e di scarso impatto che avrebbero dovuto essere implementate.</u></p> <p>La nuova tassonomia differisce dalla precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento al tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata, e alla sezione "Bilancio micro, altre informazioni" della forma prevista dall'art. 2435-ter c.c..</p>	<ul style="list-style-type: none"> Invio digitale: <ol style="list-style-type: none"> Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria
<p>Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare</p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u></p>	<p>La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota Ires al 24% <u>a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2017</u> (27,5% in precedenza, come stabilito dalla Finanziaria 2008).</p> <p>I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta. <u>Il DL 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio</u>, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.</p> <p>(DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112 – D.L. n. 193/2016)</p> <p>Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini, così come modificati dal D.L. n. 193/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (30/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze). <p>In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 31/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio);</p> <ul style="list-style-type: none"> entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (30/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). 	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante: il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti il servizio Internet per gli altri soggetti; chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.

	<p>La presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta (NOVITA' introdotta dall'art. 4-bis, comma 2 del D.L. n. 34/2019).</p> <p>Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro l'ultimo giorno dell'UNDICESIMO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art.2 co.2 DPR 322/98, così come modificato dalla Legge di conversione del Decreto Crescita).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</u> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2018, con termine statutario per approvazione 31/03/2019 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2019, dovrà versare le imposte entro il 30/05/2019 (ultimo giorno del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/10/2019 (UNDICESIMO mese successivo al 30/11).</p> <p>RATEIZZAZIONE: L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 28/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	
<p>Società di capitali in liquidazione</p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u></p>	<p>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le società di capitali i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il <u>periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.:</u> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.; ⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il undicesimo mese successivo in via telematica. • per la dichiarazione relativa al <u>risultato finale</u> della liquidazione: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto; ⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il undicesimo mese successivo in via telematica. 	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tramite intermediario abilitato o direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti; • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
<p>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</p> <p><u>Registro dei beni ammortizzabili</u> Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili <u>entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</u> (Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)).</p> <p>Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale. • Le annotazioni a giornale, però, dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili. • Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili 	<p>Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)</p>
<p>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</p> <p><u>Libro inventari</u> Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. <u>entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</u> (Art.15 DPR 600/73).</p>	<p>Libro inventari</p>